

Vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, che abroga e sostituisce integralmente la direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici presenti allo stato naturale in tutta l'Unione europea e dei relativi habitat;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche e integrazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che recepisce e attua la direttiva 79/409/CEE;

Visto l'articolo 10 della legge 157/1992 ai sensi del quale le Regioni realizzano la pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene le specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla relativa conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio;

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) con la quale si provvede, in osservanza ai principi sanciti dalla legge 157/1992, a disciplinare la programmazione e la gestione del patrimonio faunistico, la gestione venatoria e il prelievo venatorio;

Visto, in particolare, l'articolo 8 della legge regionale n. 6/2008 ove si prevede che la Regione predisponga il Piano faunistico regionale (PFR) quale atto di programmazione faunistica generale e si dettano disposizioni per l'adozione e l'approvazione del medesimo;

Visto il progetto di Piano faunistico regionale adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 12, con deliberazione della Giunta regionale del 26 giugno 2008, n. 1264;

Considerato che, con l'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale 29 maggio 2009 n. 165, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 6/2008 che sottoponevano al regime giuridico della Zona Faunistica delle Alpi tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, in contrasto con quanto previsto dagli artt. 10 e 11 della legge 157/92 in ragione dei quali l'individuazione del territorio delle Alpi quale zona faunistica a se stante presuppone la presenza di precise caratteristiche, rinvenibili solo in determinate aree del territorio regionale;

Rilevato che, in osservanza al disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 165/2009 e ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 6/2008, così come sostituito dall'articolo 48 della legge regionale n. 13/2009, con successive deliberazioni del 11 febbraio 2010, n. 249 e del 2 settembre 2010, n. 1724, la Giunta regionale ha provveduto ad individuare il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia incluso nella Zona faunistica delle Alpi;

Vista altresì la propria deliberazione 20 febbraio 2011 n. 228 con la quale si individua il territorio agro-silvo-pastorale (TASP) esterno al perimetro della zona faunistica delle Alpi e le relative aree di protezione;

Rilevato che, in relazione alle modifiche normative intervenute e alle conseguenti deliberazioni giuntali di attuazione, il progetto preliminare del Piano faunistico regionale di cui alla deliberazione 1264/2008 deve essere sostituito;

Visto il progetto di Piano faunistico regionale a tal fine predisposto dalla Direzione centrale risorse rurali agroalimentari e forestali nel rispetto del nuovo dettato normativo attuativo della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 165/2009;

Rilevato che il progetto di Piano faunistico regionale di cui sopra risponde in maniera adeguata alle modifiche legislative sopra richiamate e agli aggiornamenti tecnici che nel frattempo si sono resi necessari;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla adozione del progetto preliminare del Piano faunistico regionale predisposto dalla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, come allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che sostituisce il precedente progetto di piano di cui alla deliberazione n. 1264/2008;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" parte seconda ed, in particolare, l'articolo 6, comma 1, che individua i piani e i programmi che sono assoggettati alla disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS);

Vista inoltre la lettera b) del comma 2, del medesimo articolo 6 che dispone che sono sottoposti a VAS tutti i piani per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici (ZPS) e

quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali della flora e della fauna selvatica (SIC), si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche);

Visto l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 ai sensi del quale la VAS comprende la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e, a tal fine il rapporto ambientale contiene gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza;

Dato atto, inoltre, che ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 152/2006 e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, il progetto di Piano faunistico regionale, che sostituisce integralmente il precedente, deve essere assoggettato ai procedimenti di Valutazione ambientale strategica e di Valutazione di incidenza disciplinati rispettivamente dall'articolo 11 e ss. del decreto legislativo 152/2006 e dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997;

Rilevato che il rapporto ambientale previsto per la VAS deve essere pertanto integrato con gli elementi di cui all'allegato G del citato DPR n. 357/1997 e che il progetto di Piano faunistico regionale deve essere sottoposto alla Valutazione di incidenza secondo le modalità istruttorie di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2203/2007;

Ritenuto che per il progetto di Piano faunistico regionale la valutazione dell'Autorità competente in materia di VAS si possa estendere alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza;

Ritenuto, pertanto, di dare avvio al procedimento di Valutazione ambientale strategica, ivi compreso il procedimento di Valutazione di incidenza, del progetto di Piano faunistico regionale, il quale procedimento deve essere avviato con atto formale, reso pubblico dall'autorità precedente, contestuale al processo di formazione del piano o, comunque, anteriore alla sua approvazione;

Ritenuto di individuare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere p), q), r) e s) del decreto legislativo 152/2006, i seguenti soggetti:

a) autorità competente: Giunta regionale con il supporto tecnico del Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

b) autorità procedente: Giunta regionale con il supporto tecnico della Direzione risorse rurali, agroalimentari e forestali;

c) soggetto proponente: Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità;

d) soggetti competenti in materia ambientale:

- Province competenti per territorio
- Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia
- Corpo forestale dello Stato – Coordinamento Friuli Venezia Giulia
- Corpo forestale regionale – Regione Friuli Venezia Giulia
- Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale
- Organi gestori dei Parchi e delle Riserve naturali
- Azienda Servizi Sanitari Friuli Venezia Giulia
- Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia

Visto l'articolo 13, comma 1, del D.Lgs 152/06 ai sensi del quale “sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale”.

Visto il rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del Piano elaborato dal Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del progetto preliminare di Piano faunistico regionale sul sito informatico della Regione con avviso di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione al fine di consentire, nei successivi 90 giorni:

- a chiunque vi abbia interesse, di prenderne visione e presentare, eventuali osservazioni scritte e al Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità di effettuare la concertazione con le associazioni di protezione ambientale, agricole e venatorie riconosciute a livello nazionale e maggiormente rappresentative sul territorio regionale e con i distretti venatori e ciò ai sensi dell'articolo 8, comma 12, della legge regionale 6/2008;
- di sentire le Province e gli organi gestori dei parchi e delle riserve naturali regionali come previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge regionale 6/2008;
- di effettuare le consultazioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 152/2006;

Preso atto che, in attesa del Piano faunistico regionale, con deliberazioni della Giunta regionale n. 715/2009, n. 618/2010, n. 419/2011 e, da ultimo con la deliberazione n. 535/2012 (Atto di indirizzo per la gestione faunistico-venatoria nell'annata venatoria 2012/2013), la Regione ha disciplinato la programmazione e la gestione del patrimonio faunistico regionale ed assicurato il necessario coordinamento dell'attività degli enti territoriali e delle associazioni operanti nel settore faunistico e venatorio ai sensi dell'art. 1, comma 2 e dell'art. 3, comma 1, lettere a) ed f) della legge regionale 6/2008;

Dato atto che:

- l'iter di approvazione del PFR si concluderà presumibilmente oltre il termine di chiusura dell'annata venatoria 2012/2013 (31.03.2013);
- si rende necessario assicurare la continuità dell'attività venatoria sul territorio regionale per l'annata venatoria 2013/2014 e, comunque, sino alla conclusione dell'iter di approvazione del PFR;
- le modifiche apportate agli atti di indirizzo adottati con le deliberazioni sopracitate hanno prevalenti finalità di semplificazione degli atti di gestione faunistico-venatoria e, sussistendo analoghi presupposti per la redazione dei medesimi, non vi sono controindicazioni a prorogare la validità dell'atto di indirizzo approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 535/2012;

Considerato necessario, in relazione ai tempi di approvazione del Piano faunistico regionale, prorogare la validità dell'Atto di indirizzo adottato con la deliberazione della Giunta regionale n. 535/2012 sino al termine massimo di chiusura dell'annata venatoria 2013/2014 (31.03.2014) e, comunque, non oltre la data di approvazione del PFR, se antecedente al 31 marzo 2014, al fine di assicurare la continuità dell'attività venatoria sul territorio regionale;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche e integrazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali
La Giunta regionale all'unanimità

delibera

1. E' adottato il progetto preliminare del Piano faunistico regionale predisposto dalla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, nel testo costituente allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che sostituisce il precedente progetto di piano di cui alla deliberazione 1264/2008.

2. Il progetto di Piano faunistico regionale è corredato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, dal rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del Piano di cui all'allegato B alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

3. E' dato avvio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto legislativo 152/2006, al procedimento di Valutazione ambientale strategica del progetto di Piano faunistico regionale di cui al punto 1.

4. Per le motivazioni indicate in premessa, è disposta la pubblicazione del progetto preliminare di Piano faunistico regionale sul sito informatico della Regione con avviso di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione al fine di consentire, nei successivi 90 giorni:

- a chiunque vi abbia interesse, di prenderne visione e presentare, eventuali osservazioni scritte e al Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità di effettuare la concertazione con le associazioni di protezione ambientale, agricole e venatorie riconosciute a livello nazionale e maggiormente

rappresentative sul territorio regionale e con i distretti venatori e ciò ai sensi dell'articolo 8, comma 12, della legge regionale 6/2008;

- al Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità di sentire le Province e gli organi gestori dei parchi e delle riserve naturali regionali come previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge regionale 6/2008;
- di effettuare le consultazioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 152/2006;

5. Sono individuati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere p), q), r) e s) del decreto legislativo 152/2006, i seguenti soggetti:

a) autorità competente: Giunta regionale con il supporto tecnico del Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

b) autorità procedente: Giunta regionale con il supporto tecnico della Direzione risorse rurali, agroalimentari e forestali;

c) soggetto proponente: Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità;

d) soggetti competenti in materia ambientale:

- Province competenti per territorio
- Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia
- Corpo forestale dello Stato – Coordinamento Friuli Venezia Giulia
- Corpo forestale regionale – Regione Friuli Venezia Giulia
- Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale
- Organi gestori dei Parchi e delle Riserve naturali
- Azienda Servizi Sanitari Friuli Venezia Giulia
- Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia

6. E' prorogata la validità dell'Atto di indirizzo per la gestione faunistico-venatoria adottato con la deliberazione della Giunta regionale n. 535/2012 sino al termine massimo di chiusura dell'annata venatoria 2013/2014 (31 marzo 2014) e, comunque, non oltre la data di approvazione del PFR, se antecedente al 31 marzo 2014, al fine di assicurare la continuità dell'attività venatoria sul territorio regionale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE